

Ma se è Bio, allora...nulla osta!

Il biologico e l'equivoco delle autorizzazioni

Autrici: Eva Rignonat, Veterinaria ISDE Modena
evarignonat@gmail.com
Daria Scarciglia, Avvocato

Cresce l'opposizione agli allevamenti intensivi.

Le Autorità preposte alle valutazioni e alle decisioni territoriali sono sempre più in difficoltà a contrastare le ragioni delle opposizioni di cittadini e associazioni all'atto della presentazione dei progetti per l'apertura o l'ampliamento di allevamenti animali.

Ma se il progetto presentato dichiara di produrre secondo il disciplinare biologico allora nulla osta, e gli amministratori si sentono liberi di elargire autorizzazioni.



Peccato che **non compete né agli amministratori territoriali né agli organi di controllo ambientale rilasciare, o poter controllare, o poter imporre, che di fatto, una volta avviato, il progetto segua le regole della produzione biologica tanto sbandierata in fase pre-autorizzativa.**

La legge è chiara e fa riferimento al **regolamento (UE) 2018/848** relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici¹.

Il Regolamento ascrive **la produzione biologica alle attività assoggettate a certificazione e non ad autorizzazione**. Nessuna autorità può vincolare l'autorizzazione ad un'attività alla garanzia della **produzione biologica che è sempre e solo un'attività volontaria il cui avvio o cessazione dipendono esclusivamente dalla volontà del produttore e dal riconoscimento dell'ente certificatore**.

Reg. 625/2017- Art.3

p.to 3) «autorità competenti»:

- a) le autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- b) qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza;
- c) secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo;

p.to 4) «autorità di controllo competente per il settore biologico»: un organismo pubblico di uno Stato membro per la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, cui le autorità competenti hanno conferito, in tutto o in parte, le proprie competenze in relazione all'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), inclusa, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo od operante in un paese terzo;

p.to 5) «organismo delegato»: una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

Il Reg. all'art. 3 fornisce la catena degli organismi controllori per le certificazioni: autorità competenti, autorità di controllo e organismi di controllo, riferendosi alle definizioni di cui all'art. 3 del reg 625/2017².

All'art. 34 del reg. 848 la UE lascia agli Stati membri la più ampia libertà non solo di organizzarsi come preferiscono ma anche di decidere il riferimento dell'autorità competente³.


tente³.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20220101&from=PT>

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0625-20220128>

³ https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/controls_it

L'Italia con Decreto legislativo 20/2018⁴ ha deciso di affidare il sistema dei controlli sostanzialmente al Masaf (Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentar e delle foreste) anche se di concerto con il Minsal (Ministero della Salute).



Il Masaf a sua volta si è affidato, per il **sistema dei controlli finalizzati alla certificazione, ad organismi privati** da lui autorizzati e accreditati da Accredia, l'Ente italiano di accreditamento.

In buona sostanza, **dopo l'avvio dell'attività, il produttore si attiverà per chiedere o non chiedere, volontariamente, la certificazione del biologico** ad uno degli Organismi di controllo (OdC) riconosciuti dal Masaf⁵. Questi hanno l'obbligo di pubblicare il tariffario in internet per le spese di certificazione⁶. Ottenuta la certificazione il produttore potrà esibire la certificazione Bio e apporre le etichette regolamentari⁷.

Al link del Piano Nazionale Integrato del Minsal si potrà trovare sia la rendicontazione dell'organizzazione e gestione dei controlli ufficiali sul biologico **per le caratteristiche merceologiche**⁸ sia i risultati aggregati di detti controlli anno per anno⁹

E le autorizzazioni degli allevamenti?

Sostanzialmente sono di due tipi; edilizie ed ambientali.

Chi vuole iniziare un'attività di allevamento o apportare modifiche rilevanti ad un allevamento esistente deve presentare al Comune una SCIA (segnalazione certificata inizio attività –L.122/2010).

Il Comune valuterà le compatibilità con il suo piano edilizio o con altri aspetti delle politiche locali su cui ha potere decisionale, e rilascerà un'autorizzazione edilizia vincolata.

Tale autorizzazione, infatti, in alcune situazioni non è sufficiente a consentire l'inizio dell'attività che deve sottostare anche agli aspetti di tutela ambientale. Le categorie di allevamenti assoggettate ad autorizzazioni per la tutela ambientale sono definite dal D.L.gs 152/2006 e dal DPR 59/2013 e si dividono in AUA (autorizzazione unica ambientale) e AIA (autorizzazione integrata ambientale).

Gli allevamenti intensivi soggetti ad AIA hanno caratteristiche incompatibili con gli allevamenti biologici che possono però essere assoggettati ad AUA se superano certe dimensioni e/o riguardano alcune specie animali.

⁴ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/21/18G00045/sg> (La Legge 23/2022 ribadisce che il ministero dell'agricoltura è l'autorità competente in materia di controlli sul biologico come da D.L.gs 20/2018)

⁵ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6189>

⁶ Tariffari del Biologico: un paio di esempi https://www.bioagricert.org/images/doc-it/tb_01_bio.pdf - <https://icea.bio/certificazioni/food/agricoltura-biologica/certificazione-eu/>

⁷ <https://icea.bio/wp-content/uploads/Non-organizzati/L0501-Linee-guida-etichettatura-Ed04-Rev01-del-01.07.2022.pdf>

⁸ <https://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato2020/dettaglioPianoNazionaleIntegrato2020.jsp?cap=capitol3&sez=pni-cap3-biologico&id=2657>

⁹ <https://www.salute.gov.it/relazioneAnnuale2019/homeRA2019.jsp>

I criteri di rilascio dell'AUA non sono in funzione della scelta produttiva biologica né per il DLgs 152/2006 né per il DPR 59/2013 che non la nominano mai come avente caratteristiche speciali che consentano una qualche valutazione differenziata.

L'allevamento biologico deve dunque sottostare alle stesse regole degli allevamenti non biologici in ragione degli adempimenti richiesti dalla normativa ambientale.

In questo percorso autorizzativo dunque non viene presa, e non può venire presa in considerazione la **scelta produttiva biologica dato che non è garanzia di per sé di assenza di impatto ambientale**¹⁰. **Ottenute queste autorizzazioni e avviata l'attività** è all'organismo di certificazione per il biologico che il produttore invierà, quali documenti utili solo in questa fase, quelli necessari al riconoscimento dell'adesione al protocollo del biologico.

Se è bio, nulla osta?

Gli allevamenti biologici non sono esenti da emissioni pur consentendo numerose tutele ambientali¹⁰. Un **allevamento biologico** inserito in un **territorio già saturo non migliorerà la qualità dell'aria che i cittadini respirano**.

La normativa europea, tuttavia, non considera ancora la **valutazione territoriale complessiva** dell'impatto ambientale per definire i criteri autorizzativi o meno dell'insediamento di un allevamento, bensì la virtuosità di ciascun allevamento che non andrà a sommarsi, per la valutazione dell'impatto ambientale, ai valori già presenti su quel territorio¹¹.

Tutto questo nonostante la gravità della situazione che ha determinato la stesura delle **nuove linee guida globali dell'OMS**¹² sulla qualità dell'aria per **salvare milioni di vite** dall'inquinamento atmosferico¹³ alla luce anche della considerazione che tutti gli studi recenti mostrano che gli **effetti sulla salute** si verificano **anche a livelli di inquinanti più bassi di quanto prima si pensasse**.

La figura 1 confronta le raccomandazioni dell'OMS nel tempo con le decisioni prese nelle legislazioni europee e nazionali.

Ora però, pur continuando a non valutare il dato territoriale complessivo ai fini autorizzativi, **l'Europa sta rivedendo la Direttiva**¹⁴ che assoggetta gli allevamenti maggiormente inquinanti ad AIA (Autorizzazione integrata ambientale) e non a sola AUA aumentando il carico delle garanzie da fornire per 'autorizzazione all'attività'.

Oltre agli attuali allevamenti intensivi di pollame e suini della consistenza di:

- a) più di 40000 posti pollame;
- b) più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
- c) più di 750 posti scrofe.

con la nuova proposta saranno assoggettati ad AIA anche:

- d) Allevamento di bovini, suini o pollame in installazioni con 150 o più unità di bestiame adulto (UBA).
- e) Allevamento di una combinazione dei seguenti animali: bovini, suini, pollame in installazioni con 150 o più UBA.

¹⁰ <https://www.nature.com/articles/s41467-020-19474-6>

¹¹ Direttiva 2008/50/CE, recepita in Italia con DLgs 155/2010, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0050-20150918>

Direttiva (UE) 2016/2284, recepita in Italia con 81/2018 riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284>

Direttiva 2010/75/UE, recepita con modifiche al DLgs 152/2006, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010L0075-20110106&qid=1672667867910&from=IT>

¹² <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹³ <https://www.who.int/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution>

¹⁴ Proposta Nuova direttiva: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0156R\(02\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0156R(02)&from=EN)

L'equivalente approssimativo in UBA si basa su tassi di conversione stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione*.

Reg 808/2014

ALLEGATO II

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2

(1) Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
(2) Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
(3) Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
(4) Ovini e caprini	0,15 UBA
(5) Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
(6) Altri suini	0,3 UBA
(7) Galline ovaiole	0,014 UBA
(8) Altro pollame	0,03 UBA

Per le categorie o sottocategorie di animali che figurano nella tabella, i tassi di conversione possono essere aumentati o diminuiti eccezionalmente tenendo conto di prove scientifiche che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

Eccezionalmente possono essere aggiunte altre categorie di animali. I tassi di conversione per tali categorie sono stabiliti tenendo conto di circostanze particolari e prove scientifiche che devono essere spiegate e debitamente giustificate nel PSR.

Inquinante	Limite	Periodo di mediazione	Limite	Superamenti in un anno	OMS 2021	OMS 2005
PM10 (µg/m ³)	Valore limite sulle 24 ore	Media giornaliera	50 µg/m ³	massimo 35	45 µg/m ³ superamento solo 4 gg/anno	50 µg/m ³
	Valore limite annuale	anno civile	40 µg/m ³		15 µg/m ³	20 µg/m ³
PM2.5 (µg/m ³)	Valore Limite annuale	anno civile	25 µg/m ³		5 µg/m ³	10 µg/m ³
	OMS 2020 introduce valore Media Giornaliera	Media Giornaliera			15 µg/m ³	25 µg/m ³
NO2 (µg/m ³)	Valore limite orario	Media massima oraria	200 µg/m ³	massimo 18	25 µg/m ³	200 µg/m ³
	Valore limite annuale	anno civile	40 µg/m ³		10 µg/m ³	40 µg/m ³
O3 (µg/m ³)	Soglia d'informazione	Media massima oraria	180 µg/m ³			
	Soglia d'allarme	Media massima oraria	240 µg/m ³			
	Valore obiettivo	Media massima giornaliera calcolata su 8 ore	120 µg/m ³	<= 25 volte/anno come media su 3 anni	Vedi 2006-invariato	100 µg/m ³
	OMS introduce concetto di Pico stagionale valutato sui 6 mesi consecutivi più a rischio				60 µg/m ³	
CO (mg/m ³)	Valore limite orario	Media massima giornaliera calcolata su 8 ore	10 mg/m ³		4 µg/m ³	Non contemplato
SO2 (µg/m ³)	Valore limite giornaliero	Media giornaliera	125 µg/m ³	massimo 3	40 µg/m ³	20 µg/m ³
	Valore limite su 1 ora	Media massima oraria	350 µg/m ³	massimo 24	Vedi 2006-invariato	500 µg/m ³

Figura 1